



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati LO PRESTI, BARBIERI, BECCALOSSI, BIANCONI, BRIGUGLIO, CARLUCCI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CAZZOLA, CESARO, CICCIOLO, CRISTALDI, DE CAMILLIS, DE CORATO, DI BIAGIO, DI CATERINA, DIMA, DIVELLA, FALLICA, GERMANÀ, IAPICCA, LAMORTE, MANCUSO, Giulio MARINI, MURGIA, OCCHIUTO, PAPA, PELINO, PETRENGA, RAMPPELLI, SANTELLI, TASSONE, TORRISI, VELLA e ZACCHERA

(V. Stampato Camera n. 1524)

approvato dalla Camera dei deputati l’11 maggio 2010

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 maggio 2010

Modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può eccedere il 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».